



Sent. 170/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA

In composizione monocratica nella persona del Consigliere, dott.

Pia Manni, designato ai sensi dell'art. 141, comma 2, D.lgs n.

174/2016 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso rubricato al n. **30232** del registro di segreteria, con

il quale la Procura Regionale ha domandato al Giudice

monocratico, ai sensi dell'art. 141, comma 4, del codice di

giustizia contabile, di assegnare, con proprio decreto, a

MICHELETTI Anna Morena, agente contabile esterno del

Comune di Germignaga (VA), nata l'8.2.1969 a Preston

(Australia), residente in Via Toti, 22/A - Germignaga (VA), c.f.:

MCHNMR69B48Z700T

un termine perentorio per il deposito del conto giudiziale ex art.

233 d.lgs. n. 267/2000, per le annualità 2017-2018, nonché di

applicare, in caso di grave ed ingiustificato omesso

adempimento entro il termine fissato con il medesimo decreto,

la sanzione pecuniaria prevista dall'art.141, comma 6, D.Lgs.

n.274/2016;

Visti gli articoli 141, 142, 143 e 144 del codice di giustizia

contabile;

	Visto l'atto introduttivo del giudizio.	
	Letti gli atti e i documenti di causa.	
	Udito, nella camera di consiglio del 22.10.2024, con l'assistenza	
	del Segretario Ludovico Giovanni Maria Rossari, il Pubblico	
	Ministero dott. Gaetano Milano.	
	FATTO E DIRITTO	
	Con il ricorso in epigrafe la Procura Regionale ha	
	formulato al giudice monocratico designato dal Presidente della	
	Sezione Giurisdizionale istanza per la fissazione di un termine	
	per la presentazione del conto giudiziale sopra indicato.	
	Con decreto n. 11 del 31.1.2022 è stato fissato il termine	
	di 60 giorni per il deposito dei conti giudiziali relativi agli esercizi	
	finanziari sopra indicati da parte dell'Agente Contabile	
	all'amministrazione comunale e il successivo termine di 30	
	giorni per la trasmissione dei conti da parte dell'ente a questa	
	Sez. Giurisdizionale.	
	In data 8.2.2022 l'agente contabile ha comunicato di avere	
	regolarmente provveduto al deposito dei conti presso il Comune	
	in date 12.1.2018 e 10.1.2019.	
	L'amministrazione comunale ha provveduto alla trasmissione	
	dei conti giudiziali il 12.5.2023 e con decreto in data 3.4.2024	
	è stata fissata la Camera di consiglio del 15.10.2024, rinviata al	
	22.10.2024, con la partecipazione della Procura Regionale, per	
	la discussione del giudizio.	
	All'odierna udienza camerale la Procura Regionale ha dato conto	
	2	

	della regolare trasmissione della documentazione contabile e ha	
	chiesto di dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia	
	del contendere.	
	Ciò premesso, tenuto conto anche di quanto emerge dal più	
	recente orientamento giurisprudenziale, secondo il quale il	
	giudizio per resa di conto, seppure strumentale rispetto al	
	giudizio di conto, <i>"....ha natura giurisdizionale, la quale è</i>	
	<i>ritraibile dalle norme che lo regolamentano in tutte le sue fasi e</i>	
	<i>che, in particolare, determinano la sua definizione mediante la</i>	
	<i>pronuncia di una sentenza, immediatamente esecutiva e non</i>	
	<i>appellabile, resa all'esito di un'udienza pubblica (art. 144 c.g.c.)"</i>	
	(Corte dei conti, Sez. Marche, n.198/2020), deve procedersi alla	
	definizione del giudizio, con pronuncia di estinzione per cessata	
	materia del contendere.	
	Nulla per le spese.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Lombardia, in	
	composizione monocratica,	
	dichiara	
	estinto il giudizio per la resa del conto n. 30232 , per cessata	
	materia del contendere.	
	Nulla per le spese.	
	Rimette gli atti al Magistrato relatore per il loro concreto esame.	
	Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 22.10.2024.	
	Il Giudice Designato	
	3	

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]